

Impianti elettrici

Norme di riferimento

- Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (entrato in vigore il 27 marzo), che ha abrogato alcuni decreti o parti di essi, compresa la L. 46/90, ad eccezione degli artt. 8-14 e 16.
- Decreto del Presidente della Repubblica n.462 del 22 ottobre 2001.

L'impianto elettrico

Se l'impianto viene installato ex-novo, deve rispondere a specifiche norme di sicurezza, tra le quali la più usata è la **CEI 68-8, IV Edizione**.

Tutti gli impianti (gas, elettrici, idrici, ascensori ecc.), siano essi di laboratori artigiani, di attività commerciali o abitazioni private, devono essere installati e adeguati da ditte "abilitate" e iscritte ad appositi albi.

È quindi indispensabile verificare i requisiti dell'installatore prima di conferirgli l'incarico per l'esecuzione dei lavori: eventualmente, per le informazioni, ci si può rivolgere alla Camera di Commercio.

Le ditte abilitate, al termine del loro lavoro, rilasceranno una Dichiarazione di conformità dell'impianto installato o della parte di esso modificato.

Gli **impianti messi in servizio prima del 13 marzo 1990** non necessitano di dichiarazione di conformità, ma per questi il rispetto delle norme resta sotto la responsabilità del titolare.

Il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, dovrà inviare la **dichiarazione di conformità** all'**ISPESL**, e all'**ASL** o all'**ARPA** competenti per territorio.

La dichiarazione, nei comuni singoli o associati ove è stato attivato, potrà essere presentata allo **sportello unico per le attività produttive**.

Dichiarazione di verifica di messa a terra dell'impianto elettrico

Secondo i disposti del D.P.R. n. 462/01 e del decreto 37/08, la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore avrà al suo interno tutti i riferimenti relativi alla posa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra.

Gli enti competenti per territorio ai quali è stata inviata copia della dichiarazione di conformità, effettueranno la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.

Inoltre, l'ISPESL effettuerà verifiche a campione per verificare il rispetto delle norme.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di far effettuare, a proprie spese, delle **verifiche periodiche all'impianto**.

Per le verifiche, che dovranno essere effettuate ogni cinque anni, occorrerà rivolgersi all'**ASL** o all'**ARPA** o all'**ISPESL** (mediante apposita modulistica) o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.

In alternativa agli organi ufficiali (ISPESL, ARPA, ASL), che purtroppo a volte non possono effettuare le verifiche per mancanza di personale, il datore di lavoro può rivolgersi ad un **organismo autorizzato** dal Ministero delle attività produttive (o dall'ASL/ARPA); questi organismi devono soddisfare quanto richiesto dalla direttiva 11 marzo 2002 e dalla norma EN 45004 (Organismi di ispezione).

Il datore di lavoro è responsabile della scelta dell'organismo autorizzato e può andare incontro a responsabilità (*culpa in eligendo*) nel caso in cui l'organismo scelto non risulti affidabile e/o competente.

È pertanto di fondamentale importanza affidare la verifica ad un organismo autorizzato che abbia specifica competenza in materia di impianti e che si avvalga, per l'attività di verifica, di specialisti del settore: non sono valide, a tale fine, le verifiche effettuate da elettricisti, progettisti, professionisti, imprese installatrici ecc., i quali rilasciano solo la dichiarazione di conformità.

La mancata richiesta ed effettuazione delle verifiche periodiche da parte del datore di lavoro prevede:

- sanzioni penali, in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza;
- responsabilità penali e civili se avviene un infortunio sull'impianto, in seguito alla mancata verifica.

Di fronte ad un controllo dell'autorità di pubblica vigilanza (ISPESL, SPISAL, NAS, Ispettorato del Lavoro ecc.), il datore di lavoro è tenuto a dimostrare che è stata effettuata la verifica periodica (mostrando il relativo verbale), o quanto meno la lettera/verbale di richiesta.

Per gli impianti installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, la periodicità delle verifiche è biennale.

Qualora nel corso dell'attività lavorativa venissero apportate **modifiche sostanziali preponderanti** agli impianti denunciati e/o **variazioni di carattere amministrativo** (per esempio il subentro d'attività, il cambio di ragione sociale, la cessazione o il trasferimento degli stessi ecc.) si deve inviare un'apposita comunicazione agli organismi di controllo, avendo cura di descrivere dettagliatamente le modifiche (impiantistiche e non) apportate all'impianto.

Modifiche sostanziali preponderanti, da comunicare entro 30 giorni dalla loro effettuazione, comporteranno altresì l'onere della verifica straordinaria da parte della struttura competente.

Manutenzione periodica dell'impianto elettrico

Gli interventi manutentivi di seguito elencati hanno lo scopo di garantire nel tempo il corretto funzionamento delle apparecchiature relative agli impianti elettrici.

- **Una volta al mese** è necessario verificare il funzionamento corretto del dispositivo di sgancio dell'interruttore differenziale, premendo il tasto che deve provocare lo scatto della levetta verso il basso (l'operazione deve essere eseguita almeno due volte consecutivamente). Per riarmare l'interruttore, si deve sollevare la levetta (nera o azzurra).
Se l'interruttore automatico differenziale non dovesse scattare verso il basso, si deve chiamare immediatamente un elettricista specializzato.
- **Almeno ogni sei mesi**, è necessario aprire e chiudere per almeno due volte consecutive gli altri interruttori contenuti all'interno delle centraline.
- Sul pannello esterno del quadro elettrico, si deve apporre il cartello "*Non usare acqua per spegnere gli incendi*" ed eventualmente segnalare la potenza impegnata.
- Attenzione a prolunghe e cavi volanti.
- Nelle prese non vanno inserite spine multiple, ma vanno utilizzate delle "ciabatte".
- Il funzionamento dell'illuminazione di emergenza deve essere verificato **periodicamente mediante prove manuali o automatiche**.